

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N.100070000094 CARTA CREDIT E CREDIT INDIVIDUAL BILLING

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Credit e Credit Individual Billing tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva n°10007000094.

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

ASSICURAZIONE: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto.

POLIZZA COLLETTIVA: polizza stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata. **CONTO CORRENTE**: Conto Corrente intestato all'Assicurato.

ASSICURATO: il Cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing), sul cui Conto Corrente è direttamente addebitato il rimborso delle operazioni relative alla Carta Assicurata o che abbia assunto nei confronti dell'Intestatario l'obbligo di rimborso delle operazioni effettuate con la Carta Assicurata.

INTESTATARIO: persona fisica Intestataria della Carta Assicurata (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing).

CARTA ASSICURATA: Carta di credito Credit e Credit Individual Billing valida ed emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione delle rispettive carte e per la quale valgono i benefici della presente Assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

RISCHIO: la possibilità che si verifichi Il Sinistro.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società In caso di Sinistro.

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:

Sezione A - Garanzia "Protezione Acquisti"

Sezione B - Garanzia "Protezione strumentazione elettronica di lavoro"

Sezione C - Garanzia "Scippo/Aggressione agli sportelli automatici (ATM)"

Sezione D - Garanzia "Inconvenienti Viaggio"

Sezione E - Garanzia "Uso Improprio della Carta Credit e Credit Individual Billing "

Sezione F - Garanzia "Assistenza ai locali Commerciali"

Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo

Il presente programma assicurativo sì applica automaticamente a tutte le carte assicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

Per le carte emesse dal 01/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del Premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di Assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Periodo per effettuare la Denuncia.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28



Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

Art. 8 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia che coinvolge l'assicurato e relativa alla presente polizza è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza dell'Assicurato.

PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI

La Garanzia Protezione Acquisti fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Credit e Credit Individual Billing tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N. n°100070000094. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.

CONTO CORRENTE: Conto Corrente intestato all'Assicurato indicato nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing.

ASSICURATO: il Cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing), sul cui Conto Corrente è direttamente addebitato il rimborso delle operazioni relative alla Carta Assicurata o che abbia assunto nei confronti dell'Intestatario l'obbligo di rimborso delle operazioni effettuate con la Carta Assicurata.

INTESTATARIO: persona fisica intestataria della Carta Assicurata (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing).

CARTA ASSICURATA: Carta Credit e Credit Individual Billing valida ed emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione delle rispettive carte e per la quale valgono i benefici della presente Assicurazione.

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati con la Carta Assicurata il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00, ad eccezione di:

Gioielli, gemme; animali e piante; denaro contante, valuta estera, travelers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili; beni di consumo, cibi o bevande; qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2); veicoli motorizzati nuovi o usati; telefoni cellulari.

- (*1) Quando II prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.
- (*2) paio o serie di oggetti: se il bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la Garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

FURTO AGGRAVATO: furto Aggressione o Effrazione (con scasso).

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni.

FURTO CON SCASSO E/O EFFRAZIONE: è il furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa presso garage privato.

FURTO SEMPLICE: sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da Terzi nei confronti dell'Assicurato. **TERZI:** qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia Protezione Acquisti.



Art. 9 - Oggetto della Garanzia Protezione Acquisti

La Garanzia "Protezione Acquisti" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite del massimale, del prezzo di acquisto di un Bene Nuovo pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di Furto Aggravato del bene stesso.

Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del bene Assicurato; il bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

Art. 10 - Periodo di Garanzia

Il periodo di validità della presente garanzia è 24 ore dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 24 ore dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 11 - Massimale

Il massimale per Assicurato e per Carta Assicurata è di Euro 2.500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e di Euro 12.500,00 in aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della Garanzia Protezione Acquisti.

Art. 12 - Esclusioni della Garanzia Protezione Acquisti

Sono escluse dalla presente Garanzia le richieste di Indennizzo derivanti da:

- Perdita o smarrimento del Bene Assicurato.
- Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il Furto Semplice è escluso.
- Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.
- Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.
- Danni causati da guerra civile o Internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore.
- Disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.

Art. 13 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà:

verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro; inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

SEZIONE B - GARANZIA "PROTEZIONE STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI LAVORO"

La Garanzia "Protezione Strumentazione Elettronica di lavoro" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Credit e Credit Individual Billing tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N. n°100070000094. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata.

CONTO CORRENTE: Conto Corrente intestato all'Assicurato indicato nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing

ASSICURATO: il Cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing), sul cui Conto Corrente è direttamente addebitato il rimborso delle operazioni relative alla Carta Assicurata o che abbia assunto nei confronti dell'Intestatario l'obbligo di rimborso delle operazioni effettuate con la Carta Assicurata.

INTESTATARIO: persona fisica intestataria della Carta Assicurata (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing).



CARTA ASSICURATA: carta di credito Credit e Credit Individual Billing valida emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione delle rispettive carte e per la quale valgono i benefici della presente Assicurazione.

BENI ASSICURATI: tutti i beni elettronici acquistati con la Carta Assicurata: pda/blackberry, computer portatili (laptop), telefoni cellulari, gps.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

FURTO AGGRAVATO: furto Aggressione o Effrazione (con scasso).

FURTO SEMPLICE: sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da Terzi nel confronti dell'Assicurato.

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni.

EFFRAZIONE: forzatura, danni o distruzione di qualunque meccanismo di chiusura.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia Protezione Strumentazione Elettronica di Lavoro.

SOCIETA': Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Art. 14 - Oggetto della Garanzia "Protezione strumentazione elettronica di lavoro"

La Garanzia "Protezione Strumentazione Elettronica di Lavoro" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite del massimale, del prezzo di acquisto del Bene assicurato pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di Furto Aggravato del bene stesso.

Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato o dell'Intestatario nella conservazione e nella vigilanza del bene Assicurato; il bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

Art. 15 - Periodo di Garanzia

Il periodo di validità della presente Garanzia è di 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 16 - Massimale

Il massimale per assicurato per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e di Euro 3.000,00 in aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della Garanzia Protezione della Strumentazione Elettronica di Lavoro.

Art. 17 - Esclusioni della Garanzia "Protezione strumentazione elettronica di lavoro"

Sono escluse dalla presente Garanzia le richieste di Indennizzo derivanti da:

- perdita o smarrimento del Bene Assicurato.
- Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il Furto Semplice è escluso.
- -- Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.
- Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.
- Danni causati da guerra civile o Internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore.
- Disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.

Art. 18 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare il furto del bene assicurato, dovrà:

verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del furto;
 inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.



SEZIONE C - GARANZIA SCIPPO/AGGRESSIONE AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM).

La Garanzia Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM) fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Credit e Credit Individual Billing tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva n°100070000094. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata

CONTO CORRENTE: Conto Corrente intestato all'Assicurato indicato nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing.

ASSICURATO: il Cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing), sul cui Conto Corrente è direttamente addebitato il rimborso delle operazioni relative alla Carta Assicurata o che abbia assunto nei confronti dell'Intestatario l'obbligo di rimborso delle operazioni effettuate con la Carta Assicurata.

INTESTATARIO: persona fisica intestataria della Carta Assicurata (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing).

CARTA ASSICURATA: Carta Credit e Credit Individual Billing valida emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione delle rispettive carte per la quale valgono i benefici della presente Assicurazione.

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'Intestatario del denaro contante prelevato.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

RAPINA: il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia.

SINISTRO: le perdite pecuniarie dirette subite dall'Assicurato per le quali è prestata la Garanzia assicurativa. Le perdite pecuniarie risultanti da una serie di utilizzi fraudolenti con la stessa Carta Assicurata saranno considerati come un unico e solo Sinistro.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)".

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Art. 19 - Oggetto della Garanzia Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM):

La Garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di Rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'Aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 20 - Periodo di Garanzia

Il periodo di validità della presente Garanzia è 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 21 - Massimale

Il massimale per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 300,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e di Euro 600,00 in aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della Garanzia Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM).

Art. 22 - Esclusioni della Garanzia Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM):

Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:

- danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, discendenti o ascendenti);
- prelevamento di denaro contante effettuato con una Carta diversa dalla Carta Assicurata;
- qualsiasi Rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;
- qualsiasi Rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Terzi;
- qualsiasi Rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso;
- danni causati da guerra, disordini civili, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, atti terroristici, reazione o radiazione nucleare, ovvero dovuti a cause di forza maggiore;
- conseguenze di qualsiasi sommossa o di confisca da parte delle autorità.



Art. 23 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, dovrà:

- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
- inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'Indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

SEZIONE D - GARANZIA "INCONVENIENTI VIAGGIO".

La Garanzia "Inconvenienti di Viaggio" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta di Credito Credit e Credit Individual Billing tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva n°100070000094. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata.

CONTO CORRENTE: Conto Corrente intestato all'Assicurato indicato nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing

ASSICURATO: il Cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing), sul cui Conto Corrente è direttamente addebitato il rimborso delle operazioni relative alla Carta Assicurata o che abbia assunto nei confronti dell'Intestatario l'obbligo di rimborso delle operazioni effettuate con la Carta Assicurata. **INTESTATARIO**: persona fisica intestataria della Carta Assicurata (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing).

CARTA ASSICURATA: Carta Credit e Credit Individual Billing valida emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione delle rispettive carte per la quale valgono i benefici della presente Assicurazione.

ATTIVAZIONE COPERTURA: l'attivazione di ogni singola copertura è subordinata al pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso del mezzo di trasporto completamente effettuato a mezzo di Carta Assicurata.

VIAGGIO ASSICURATO: ferma l'attivazione della copertura, si intende viaggio assicurato il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui l'Intestatario, una volta giunto alla destinazione finale del viaggio, scende dal vettore comune fino al momento in cui risale sul vettore comune per fare ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro. Un viaggio deve essere di almeno 100 km, considerando la distanza dal luogo abituale di abitazione principale o sede di lavoro alla destinazione finale, per essere considerato viaggio assicurato o, in alternativa, la durata del viaggio deve essere superiore a 2 notti. Il viaggio normale ed abituale dall'abitazione dell'Intestatario al suo luogo di lavoro e viceversa non possono essere considerati un viaggio assicurato in nessun caso.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia "Inconvenienti di Viaggio".

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Art. 24 - Operatività delle Garanzie

Le garanzie di cui alla presente sezione sono operanti unicamente se il biglietto del viaggio aereo (volo) soggetto a ritardo o annullamento o a bordo del quale viaggiava il bagaglio non consegnato sia stato interamente pagato a mezzo di Carta Assicurata. Si considera unico viaggio aereo il percorso indicato sul biglietto comprese le eventuali connessioni. I limiti di Indennizzo riportati nella presente sezione si intendono per Carta e per viaggio aereo acquistati con la Carta Assicurata che ha attivato la copertura.

Art. 25 - Ritardo volo e Annullamento del Volo

La presente Garanzia è operante nel caso in cui, il viaggio aereo prenotato per l'Intestatario e regolarmente confermato, subisca oltre 4 ore di ritardo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.

Detta Garanzia è operante esclusivamente nei seguenti casi e purché il costo del passaggio aereo sia stato pagato con addebito sulla Carta Assicurata:



- 1. nel caso in cui l'Intestatario non è ammesso ad un viaggio aereo precedentemente prenotato e regolarmente confermato a seguito di un "eccesso di prenotazione" (overbooking) e subisca un ritardo di oltre **4 ore** rispetto all'orario stabilito per il viaggio prenotato.
- 2. nel caso di ritardo superiore a 4 ore del volo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.
- 3. nel caso in cui il volo sia cancellato e posticipato di oltre 4 ore dall'orario previsto.
- 4. nel caso in cui il ritardo del volo su cui viaggia l'Intestatario provochi allo stesso la perdita dì un volo di coincidenza, senza che ve ne sia un altro disponibile nelle **4 ore** successive.

Al verificarsi di una delle precedenti condizioni, l'Assicurato riceverà un rimborso fino al massimale previsto per la Carta Assicurata che ha attivato la copertura. Si rimborseranno le spese sostenute per gli acquisti necessari ed indispensabili purché gli stessi siano effettuati utilizzando la Carta Assicurata e si riferiscano a pasti, ristoro, spese di hotel e spese da e per l'aeroporto.

Sono ammessi ad Indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi agli aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. All'uopo si farà riferimento al biglietto di viaggio e a tutte le indicazioni in esso riportate per quanto riguarda date e ore di partenza, coincidenze e destinazioni.

Si precisa che saranno ammessi ad Indennizzo anche i ritardi dovuti alla temporanea sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuti a nebbia, purché non ne sia stato dato avviso ufficiale almeno 3 ore prima dell'orario ufficiale di partenza dell'aeromobile.

Art. 26- Indennizzi per Ritardo e Annullamento volo

Il limite di Indennizzo per Carta per le garanzie Ritardo Volo e Annullamento Volo è di Euro 200,00 per acquisti di prima necessità, effettuati con la Carta Assicurata, relativi a pasti e generi di conforto.

Art. 27 - Esclusioni Ritardo e Annullamento volo

Non sarà liquidato alcun Indennizzo:

- 1) nel caso in cui l'Intestatario avrà a disposizione un volo alternativo entro le 4 ore dall'orario originale di partenza:
- 2) nel caso di ritardi dovuti alla mancata presentazione dei termini ed in tempo utile per il check-in previsto per il volo prenotato a meno che ciò non sia dovuto a scioperi o sospensione/cancellazione dei voli non comunicati in tempo utile:
- nel caso di ritardi dovuti a scioperi o le sospensioni/cancellazioni dei voli effettuati dalle compagnie aeree per i quali sia stata data notizia entro 24 ore della data in cui il viaggio incominciava;
- 4) nel caso di ritardi dovuti alla temporanea o permanente sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuto ad un ordine o disposizione o suggerimento di ogni autorità aeroportuale o dell'autorità civile aerea o di ogni altro simile ente di ogni Paese di cui ne sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio;
- 5) per ogni danno derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime.
- 6) per ogni danno derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato:
- 7) per ogni danno derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra Società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Art. 28 - Ritardo Consegna/Perdita Bagaglio

Nel caso in cui il bagaglio personale che viaggia a seguito dell'Intestatario, che È stato presentato al check-in in custodia della linea aerea commerciale sul cui aereo stava viaggiando l'Intestatario stesso, non dovesse arrivare a destinazione entro 4 ore dopo l'orario di arrivo dell'Intestatario alla destinazione indicata sul biglietto aereo, Intesa Sanpaolo Assicura rimborserà le spese relative agli acquisti di vestiario o accessori di toeletta per rimpiazzare vestiario e toeletta indispensabili al proseguimento del viaggio.

Sono ammessi ad Indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi ad aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. L'Intestatario dovrà fare il possibile per recuperare il suo bagaglio.

Art. 29 - Indennizzi per ritardo consegna/perdita bagaglio.

La Società rimborserà all'Assicurato fino al massimale di Euro 400,00 per spese d'emergenza, effettuate con la Carta Assicurata, relative ad acquisti di vestiario e accessori di toeletta sostitutivi nel caso in cui il bagaglio, presentato al check-in in custodia della compagnia di trasporto con cui l'Intestatario sta viaggiando, non sia recapitato entro 4 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato.



Nel caso in cui l'Intestatario non rientri in possesso del bagaglio entro 48 ore, l'Assicurato avrà ulteriormente diritto al rimborso di un importo massimo di Euro 400,00 a fronte dei costi summenzionati.

Art. 30 - Esclusioni per la Garanzia Ritardo consegna e Perdita bagaglio

Non si procederà a liquidare alcun Indennizzo:

- 1) per reclami non dichiarati a persone competenti della compagnia aerea non appena l'Intestatario viene a
- 2) conoscenza che il bagaglio è in ritardo o è andato perduto;
- 3) per ogni capo d'abbigliamento o articoli da toilette che l'Intestatario ha acquistato più di 4 giorni dopo il momento reale del suo arrivo all'aeroporto di destinazione;
- 4) quando il ritardo del bagaglio avviene nel viaggio di ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro dell'Assicurato e comunque nell'ultima tratta di ritorno;
- 5) per acquisti fatti dopo la consegna del bagaglio all'Intestatario da parte della compagnia aerea, confisca od espropriazione su ordine di ogni autorità pubblica o di governo;
- 6) per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, corpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di regime;
- 7) per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- 8) derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra Società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Art. 31 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.

Il Sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero da quello in cui è avvenuto il ritardo o la mancata consegna del bagaglio e il ritardo o l'annullamento del volo.

L'Intestatario dovrà immediatamente notificare al Vettore dell'aeroporto di arrivo il ritardo o la perdita del bagaglio.

Al fine di presentare una richiesta di Indennizzo, bisognerà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo disponibile presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'Indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

SEZIONE E - GARANZIA "USO IMPROPRIO DELLA CARTA CREDIT O CREDIT INDIVIDUAL BILLING".

La Garanzia "Uso Improprio della Carta Credit e Credit Individual Billing " fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Credit e Credit Individual Billing tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N. 100070000094. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata.

CONTO CORRENTE: Conto Corrente intestato all'Assicurato indicato nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing.

ASSICURATO: il Cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing), sul cui Conto Corrente è direttamente addebitato il rimborso delle operazioni relative alla Carta Assicurata o che abbia assunto nei confronti dell'Intestatario l'obbligo di rimborso delle operazioni effettuate con la Carta Assicurata.

CARTA ASSICURATA: Carta Credit e Credit Individual Billing valida emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione delle rispettive carte per la quale valgono i benefici della presente Assicurazione.

INTESTATARIO: persona fisica intestataria della Carta Assicurata (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing).

SOCIETA': Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

FAMILIARE: il coniuge, i genitori o figli.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28



altro parente o affine con lui convivente.

USO IMPROPRIO: spese effettuate per mezzo della Carta Assicurata e addebitate all'Assicurato, laddove tali spese non vadano a vantaggio dell'Assicurato e non siano state autorizzate da quest'ultimo.

DANNI/PERDITE: qualsiasi spesa addebitata alla Società a seguito dell'uso improprio della Carta.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia "Uso Improprio della Carta Credit e Credit Individual Billing ".

Art. 32 - Oggetto della Garanzia "Uso Improprio della Carta Credit e Credit Individual Billing "

La Garanzia prevede il rimborso a favore dell'Assicurato delle perdite dirette subite in caso di uso improprio della Carta Assicurata da parte dell'Intestatario.

La copertura non è prestata per perdite imputabili a Intestatari che abbiano un vincolo di parentela con l'Assicurato, ovvero con il Cliente così come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing.

Art. 33 - Periodo di Garanzia

La copertura è prestata per le sole Perdite verificatesi nei 30 giorni antecedenti alla data di risoluzione del contratto di lavoro in essere con l'intestatario.

Art. 34 - Massimale

Il massimale per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 5.000,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della Garanzia "Uso Improprio della Carta Credit e Credit Individual Billing".

Art. 35 - Franchigia

Rimangono a carico dell'Assicurato entro il limite di Euro 150,00 le conseguenze dannose derivanti dall'uso improprio della Carta Assicurata.

Art. 36 - Esclusioni della Garanzia "Uso Improprio della Carta Credit e Credit Individual Billing" Sono escluse dalla presente Garanzia le richieste di Indennizzo derivanti da:

- danni causati da Intestatari che possiedono più del 5% della Società del Cliente (così come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing), da dirigenti, da amministratori eletti o soggetti che non sono alle dipendenze della Società, ovvero derivanti da collusione fra i dipendenti;
- danni subiti mentre il rapporto di lavoro con l'Intestatario è ancora in corso, salvo quanto previsto alla voce: "Periodo di garanzia;
- uso improprio antecedente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- spese derivanti dal furto o dallo smarrimento di carte
- spese derivanti da insolvenza/fallimento dell'attività imprenditoriale, artigianale o professionale svolta dal Cliente;
- spese sostenute da un Intestatario dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- spese sostenute da un Intestatario che abbia un vincolo di parentela con il Cliente;
- qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
- embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
- danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
- disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.

Art. 25- Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, dovrà:

 verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi dell'evento;
 In casi particolari è facoltà dell'Assicurato richiedere alla Società l'esenzione dell'obbligo della denuncia dell'accaduto alle Autorità di Polizia.

inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.



Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

SEZIONE F - GARANZIA "ASSISTENZA AI LOCALI COMMERCIALI"

La Garanzia "Assistenza ai Locali Commerciali" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura, tramite la Centrale Operativa, si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Credit e Credit Individual Billing tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N. 100070000094. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata.

CONTO CORRENTE: Conto Corrente intestato all'Assicurato indicato nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing.

ASSICURATO: il Cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing), sul cui Conto Corrente è direttamente addebitato il rimborso delle operazioni relative alla Carta Assicurata o che abbia assunto nei confronti dell'Intestatario l'obbligo di rimborso delle operazioni effettuate con la Carta Assicurata.

INTESTATARIO: persona fisica intestataria della Carta Assicurata (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Credit e Credit Individual Billing).

CARTA ASSICURATA: Carta di credito Credit e Credit Individual Billing valida emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione delle rispettive carte e per la quale valgono I benefici della presente Assicurazione.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste dalla Garanzia "Assistenza ai locali Commerciali". **SOCIETÀ**: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Art. 38 - Servizio di ricerca artigiani convenzionati

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per la ricerca di artigiani qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamento, furto o tentato furto avvenuti nei locali ove viene svolta l'attività dell'Assicurato, abbia la necessità di reperire un:

- idraulico:
- elettricista;
- fabbro;
- vetraio;
- falegname;
- riparatori di elettrodomestici.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità del network convenzionato.

L'Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa.

Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.

Art. 39 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli Interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 150,00 per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente



erogatore;

- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

Art. 40 -Invio di un idraulico in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un Idraulico in caso di:

- allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro Il limite di Euro 150,00 per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

Art. 41- Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta In modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 150,00 per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 42 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o tentato furto presso i locali, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 150,00 per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alfa Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 43- Sinistri- Richiesta di prestazioni di assistenza.

Per ogni richiesta di prestazione di assistenza, l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare, al momento dell'insorgere del Sinistro e comunque entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ne sia venuto a conoscenza, la Centrale Operativa al numero 800.124.124 dall'Italia e per chiamate dall'estero +39 0230328013.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.



Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrate Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. La Società ha facoltà di richiedere, ali fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

SEZIONE G - RECLAMI

Art. 44 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Via San Francesco D'Assisi, 10
10122 Torino
Fax +39 011.093.00.15

email: <u>reclami@intesasanpaoloassicura.com</u> email: <u>reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com</u>

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax: +39 06.42133206

Indirizzo e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.Europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO



L'"INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

¹ Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici



Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.



3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet <u>www.intesasanpaoloassicura.com</u>.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.



1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).



Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.